

UN ANIMALE PER AMICO ODV

STATUTO

ART. 1

(Costituzione, Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 una Associazione denominata UN ANIMALE PER AMICO Organizzazione di volontariato per la tutela degli animali o in forma abbreviata UN ANIMALE PER AMICO ODV.

L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

L'Associazione ha sede in Marzabotto (BO), Via Matteotti n.10.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopi, Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) D. Lgs. 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 331 comma 1 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, condivisione e pluralismo, ispirandosi ai principi del rispetto di



tutti gli esseri viventi e si propone di:

- provvedere alla protezione degli animali collaborando con le autorità locali ed extralocali nel campo della prevenzione e profilassi igienico-sanitaria, in particolare allo scopo di favorire il controllo delle nascite.
- Svolgere attività di tutela della salute pubblica e della salubrità dell'ambiente affrontando e arginando il fenomeno del randagismo e relativi problemi di ordine igienico-sanitario;
- collaborare nel soccorso e nella cura di cani e gatti abbandonati sul territorio;
- promuovere la crescita della coscienza civile svolgendo attività finalizzate al riconoscimento dei diritti e della dignità degli animali;
- appoggiare iniziative, anche in campo educativo e scolastico, che abbiano come obiettivo un corretto rapporto uomo/animale;
- promuovere presso la cittadinanza l'educazione alla cura degli animali, non solo quelli randagi ma anche quelli di proprietà, organizzando centri di informazione e sensibilizzazione

In particolare per la gestione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altri enti o soggetti privati aventi finalità e scopi simili, le seguenti attività:

1. gestire direttamente o tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati strutture di ricovero animali randagi o abbandonati o rinuncianti, fornendo loro cibo, rifugio ed assistenza veterinaria;
2. favorire l'adozione presso persone e famiglie che risultino idonee, svolgendo a tal fine i necessari controlli pre e post affido e opera di sensibilizzazione all'adozione consapevole;
3. organizzare campagne d'informazione e promozione riguardante l'identificazione degli animali attraverso l'inserimento del microchip;
4. realizzare un'opera di primo soccorso e profilassi sanitaria degli animali ricoverati in canile /gattile per i quali non sia possibile risalire al proprietario;
5. sostenere campagne di sterilizzazione degli animali in stato di abbandono e dei gatti censiti in colonie feline;
6. promuovere campagne di sterilizzazione ed informazione anche a proprietari privati di animali al fine di arginare il randagismo;
7. effettuare interventi di somministrazione delle cure necessarie ad animali di proprietà affinché sia garantita la loro sopravvivenza ed il loro benessere, senza richiedere alcun compenso economico salvo il rimborso delle spese per i materiali, i farmaci ed i generi di consumo necessari al loro trattamento. Questo ove ciò si renda necessario, ovvero nei casi in cui i proprietari di animali che necessitano di cure veterinarie urgenti si rivolgano all'Associazione in quanto non in grado di affrontare i normali costi relativi ad esse a causa di situazioni di disagio socio economico. Ciò fatta salva la possibilità di offerte in denaro o in generi di consumo, a sostegno dell'attività dell'Associazione da parte di coloro che lo desiderino.
8. prevenzione dell'abbandono e del randagismo supportando i proprietari in difficoltà che dovessero assentarsi dall'abitazione per motivi non

imputabili alla loro volonta' accogliendo l'animale per brevi periodi . Fatta salva la possibilita' di offerte in denaro e/o in generi di consumo a sostegno dell'attivita' dell'ODV da parte di coloro che lo desiderino,

9. stimolare l'osservanza alle leggi relative alla salvaguardia e tutela degli animali in generale anche al fine di suscitare il rispetto.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente tramite prestazioni personali gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, possono essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione documentazione ed entro i limiti preventivamente stabili dal Comitato Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, anche derivante da lavoro dipendente e/o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

ART.3

(Risorse economiche, Fondo comune e Esercizio sociale)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi dagli aderenti
2. contributi da privati
3. contributi dallo Stato, da Enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
4. donazioni o lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Fondo comune, costituito- a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'ODV.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati, contestualmente al bilancio d'esercizio per la definitiva approvazione.

ART. 4

(Membri dell'Associazione)

Il numero degli aderenti è illimitato ma non può essere inferiore a sette persone fisiche.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Non potranno essere ammessi come associati coloro che fanno parte di Organizzazioni o di Organismi aventi finalità in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.

ART. 5

(Criteri di Ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione ad associato viene deliberata dal Comitato Direttivo a seguito della presentazione da parte degli interessati di apposita domanda nella quale si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi gestionali dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'apposito libro degli associati dopo il versamento della quota associativa annuale. I tempi di versamento della quota annuale vengono definiti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato, notificandola all'interessato entro 60 giorni dalla delibera. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso od eventuale espulsione nonché per i seguenti motivi:

1. mancato versamento della quota annuale nei tempi previsti;
2. per esclusione
3. per l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
4. per decesso;
5. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'esclusione ad associato viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo nel caso che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi gestionali dell'Associazione;
2. svolga o tenti di svolgere attivita' contrarie agli interessi dell'Associazione,
3. in qualche modo arrechi o possa arrecare danno, anche morale, all'Associazione;

La delibera adottata dal Comitato Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento di esclusione o reiezione ad associato deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o notificata a brevi-manu.

Successivamente il provvedimento del Comitato Direttivo dovra' essere ratificato nella prima assemblea ordinaria degli associati che verra' convocata. L'interessato sara' convocato in assemblea per poter procedere ad un contraddittorio e ad una disamina degli addebiti.

Sino alla data di svolgimento dall'Assemblea che abbia rettificato il provvedimento di esclusione /espulsione l'interessato dal provvedimento si deve intendere sospeso.

L'esclusione/espulsione - adottata con maggioranza dei presenti e voto segreto - si deve intendere operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia rettificato il provvedimento adottato dal Comitato Direttivo, contemporaneamente verra' formalizzata all'interessato l'esclusione/espulsione a mezzo lettera raccomandata.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Comitato Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessita' di alcuna formalita'.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci volontari che prestano attivita' di volontariato sono assicurati a norma dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attivita' promosse dall'Associazione;
- a partecipare all' Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche elettive;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, ai sensi di legge;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilita' di ottenerne copia presentando formale richiesta motivata al Comitato Direttivo.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi,
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione,
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale,

spontaneo e gratuito,

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale) – *disciplinato solo nel caso l'organo sia previsto come da art. 30 D.Lgs 117/2017*
- il Revisore Legale dei Conti (eventuale) – *disciplinato solo nel caso l'organo sia previsto come da art. 31 D.Lgs 117/2017*

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con apposita delega scritta corredata da documento identificativo del delegante, ogni associato non può ricevere più di una delega.

A norma dell'art 25 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo

almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dagli altri organi dell'Associazione – ove previsti - o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vice -Presidente ed in assenza di entrambi da altro associato eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione .

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, data, orario e luogo della prima riunione e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti gli associati.

L'Assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà' piu' uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni in merito alle modifiche statuarie devono essere adottate con la partecipazione di almeno la metà' piu' uno degli associati ed approvata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere assunte con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto decisioni che riguardano le persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9

ferrelli

(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre non superiore a sette eletti dall'Assemblea degli associati.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui per dimissioni od altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetta eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo sino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'art.14 D Lgs.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati,
- e) predisporre eventuali regolamenti interni;
- f) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- g) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- h) nominare i Responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta lettura da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Ferrari

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i componenti e per accettazione unanime, il Comitato Direttivo, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente, eletto da Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Comitato Direttivo.
- In caso di assenza od impedimento la stesura dei verbali verrà delegata ad altro componente del Comitato Direttivo, escluso il Presidente.

ART. 12 (Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Gratuità delle cariche associative)

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ART. 15

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART.16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ART.17

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati e tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà



scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sara' effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 18

(Disposizioni finali e rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nello specifico D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.


